

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4894

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della sanità

(VERONESI)

**di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica**

(VISCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 2000

—————

Finanziamento dei corsi di specializzazione dell'area medica

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnico-normativa.	»	4
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge.	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, relativo all'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, ha disciplinato, tra l'altro, la formazione specialistica per i medici prevedendo, all'articolo 46, che ai maggiori oneri derivanti dal decreto in questione (in particolare quelli relativi ai contratti di formazione lavoro che sostituiscono le attuali borse di studio) si provveda con le risorse già disponibili, nonché con le «ulteriori

risorse autorizzate da apposito provvedimento legislativo».

A tale fine, e considerato che l'avvio del nuovo sistema di formazione specialistica, a partire dal prossimo anno accademico 2000-2001, è condizionato all'entrata in vigore del provvedimento legislativo di cui al citato articolo 46 del decreto legislativo n. 368 del 1999, è stato predisposto il disegno di legge in questione, composto da un unico articolo, con il quale si individuano e si mettono a disposizione le predette nuove risorse.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Il disegno di legge in esame consegue alla necessità di dare completa attuazione a quanto disposto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, con particolare riferimento alla formazione specialistica dei medici, per quel che concerne l'individuazione dei maggiori oneri derivanti dai contratti di formazione ivi disciplinati, in sostituzione delle attuali borse di studio.

Il provvedimento, trattandosi di autorizzazione alla spesa prevista, non presenta alcun problema di compatibilità con l'ordinamento comunitario.

Non risultano disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

Si ravvisa, pertanto, la necessità di una rapida approvazione, attesa la sua peculiarità finalizzata all'avvio del nuovo sistema di formazione specialistica a partire dal prossimo anno accademico 2000-2001.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge n. 468 del 1978,
introdotto dall'articolo 7 della legge n. 362 del 1988)

Il disegno di legge in esame si limita ad integrare le risorse finanziarie previste dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 - recante disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici - e costituite da quelle rinvenienti dal Fondo di rotazione (172,5 miliardi di lire annue) e dal Fondo sanitario nazionale (315 miliardi di lire annue).

Nel nuovo regime previsto dal predetto decreto legislativo le risorse finanziarie sono destinate al pagamento, da parte delle università, del trattamento annuo onnicomprensivo, costituito da una parte fissa uguale per tutte le specializzazioni e da una parte variabile differenziata per tipologie di specializzazione, per la loro durata e per anno di corso, fermo restando che il numero dei contratti stipulabili e i correlati trattamenti economici dovranno essere fissati nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili in ogni anno.

Ciò premesso, non è possibile allo stato quantificare i trattamenti economici da corrispondere in relazione agli anni e tipi di corso, in quanto il decreto legislativo n. 368 del 1999 rimette la quantificazione dei contratti di formazione e del relativo trattamento economico ad un decreto ministeriale ed in particolare al decreto di programmazione triennale (articoli 33 e 39 del decreto legislativo n. 368 del 1999).

Si ritiene tuttavia utile indicare i seguenti elementi di informazione:

Numero specializzandi con borse di studio a carico dello Stato (anno accademico 1999-2000)	n.	21.349
Importo borsa di studio.	L.	22.467.500

RISORSE FINANZIARIE A LEGISLAZIONE VIGENTE

487.500 milioni di cui:

- 172.500 milioni - Fondo di rotazione;
- 315.000 milioni - Fondo sanitario nazionale.

RISORSE FINANZIARIE NUOVO REGIME

Anno 2000

	<i>(in milioni)</i>
Fondo di rotazione	172.500
Fondo sanitario nazionale	315.000
Risorse finanziarie di cui al presente disegno di legge.	106.175
	<hr/>
TOTALE ANNO 2000 . . .	593.675
	<hr/> <hr/>

Anno 2001

	<i>(in milioni)</i>
Fondo di rotazione	172.500
Fondo sanitario nazionale	315.000
Risorse finanziarie di cui al presente disegno di legge.	128.232
	<hr/>
TOTALE ANNO 2001 . . .	615.732
	<hr/> <hr/>

Anno 2002 e successivi

	<i>(in milioni)</i>
Fondo di rotazione	172.500
Fondo sanitario nazionale	315.000
Risorse finanziarie di cui al presente disegno di legge.	128.550
	<hr/>
TOTALE ANNO 2002 . . .	616.050
	<hr/> <hr/>

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del Titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, determinati in lire 106.175 milioni per l'anno 2000, in lire 128.232 milioni per l'anno 2001 e in lire 128.550 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

2. La quota annua del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento della formazione dei medici specialisti, è fissata in lire 421.175 milioni per l'anno 2000, in lire 443.232 milioni per l'anno 2001 e in lire 443.550 milioni a decorrere dall'anno 2002.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

